

<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
--

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO :**

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 21 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>APPIANI Angelo</b>	Consigliere comunale	P	
<b>MUSSINI Luca</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ALBERINI Barbara</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ZECCHINA Pieremilio</b>	Consigliere comunale	P	
<b>FALEO Nicola</b>	Consigliere comunale	P	
<b>MINOGLIA Angelo Giuseppe</b>	Consigliere comunale	P	
<b>FASCIGLIONE Tiziano</b>	Consigliere comunale	P	
<b>BAROZZI Gianpietro</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ZINETTI Ornella</b>	Consigliere comunale	P	
<b>GNACCARINI Remo</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ROSSI Ennio</b>	Consigliere comunale	P	
<b>AMADEI Paolo</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ARRIGONI Anna Maria</b>	Consigliere comunale	P	
<b>GHISINI Luisa</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ALIPRANDI Igor</b>	Consigliere comunale		G
<b>ROCCA Claudio</b>	Consigliere comunale	P	
<b>Totale</b>		<b>15</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2014

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI E APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014**

**VISTA LA SEGUENTE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, cioè i servizi destinati alla collettività;

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

**Visto** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 e cioè 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e 10,6 per mille per gli altri immobili. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 di questa stessa seduta;

**Richiamato** in particolare il TITOLO 3 - art. 2 del Regolamento IUC – DISCIPLINA DELLA TASI, che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa;

**Vista** la propria deliberazione n. 16 di questa stessa seduta, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2014**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Ritenuto** necessario, per l'anno 2014, di applicare una maggiore aliquota TASI ai principali fruitori dei servizi indivisibili e cioè:

- 1) alle abitazioni principali e relative pertinenze di residenti (comprese le abitazioni assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali di residenti ai fini IMU);
- 2) alle abitazioni e relative pertinenze utilizzate da soggetti diversi dal possessore, aventi la residenza e l'abitazione principale,

**Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di residenti con abitazione principale e titolari di diritto reale sull'immobile</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" ed esclusi gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9)	1,6 per mille
<b>Abitazioni e relative pertinenze occupate o detenute da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, aventi la residenza e l'abitazione principale</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" ed esclusi gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9)	1,6 per mille
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di residenti con abitazione principale e titolari di diritto reale sull'immobile</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" – <b>solo per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9</b> )	0,5 per mille
<b>Abitazioni e relative pertinenze occupate o detenute da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, aventi la residenza e l'abitazione principale</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" – <b>solo per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9</b> )	0,5 per mille
<b>Altri immobili</b>	0,7 per mille

**Stimato** in €. 336.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**Dato atto** che, in base a quanto previsto dal TITOLO 3 - articolo 8 del vigente Regolamento IUC – Disciplina della TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. manutenzione del cimitero,
2. manutenzione del verde pubblico,
3. illuminazione pubblica,
4. servizio di polizia locale,
5. servizio anagrafe,
6. servizio di protezione civile,
7. servizio biblioteca.

**Visti** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra dal numero 1) al numero 7) di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	manutenzione del cimitero	€ 28.500,00
2	manutenzione del verde pubblico	€ 33.500,00
3	illuminazione pubblica	€ 171.850,00
4	servizio di polizia locale	€ 74.580,00
5	servizio anagrafe	€ 54.360,00
6	servizio di protezione civile	€ 7.000,00
7	servizio biblioteca	€ 35.690,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 405.480,00</b>

a fronte di un gettito di €. 336.000,00 (copertura 83%);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**Visti:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espone in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di residenti con abitazione principale e titolari di diritto reale sull'immobile</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" ed esclusi gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9)	1,6 per mille
<b>Abitazioni e relative pertinenze occupate o detenute da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, aventi la residenza e l'abitazione principale</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" ed esclusi gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9)	1,6 per mille
<b>Abitazione principale e relative pertinenze di residenti con abitazione principale e titolari di diritto reale sull'immobile</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" – <b>solo per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9</b> )	0,5 per mille
<b>Abitazioni e relative pertinenze occupate o detenute da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, aventi la residenza e l'abitazione principale</b> (comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali" – <b>solo per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9</b> )	0,5 per mille
<b>Altri immobili</b>	0,7 per mille

- 2) **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) **DI STIMARE** in €. 336.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) **DI STABILIRE** in €. 405.480,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI di cui si riportano nella tabella seguente le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	manutenzione del cimitero	€ 28.500,00
2	manutenzione del verde pubblico	€ 33.500,00
3	illuminazione pubblica	€ 171.850,00
4	servizio di polizia locale	€ 74.580,00
5	servizio anagrafe	€ 54.360,00
6	servizio di protezione civile	€ 7.000,00
7	servizio biblioteca	€ 35.690,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 405.480,00</b>

- 5) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine fissato dalla legge;
- 6) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

\*\*\*\*\*

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:*

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di Responsabile del Settore Direzione generale e Controllo;*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso dalla rag. Maria Pia Caterina Arienti in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario;*

*Dato atto che il verbale di discussione di questo argomento è incluso nella delibera n. 13 di questa stessa seduta.*

*Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Amadei, Arrigoni, Ghisini e Rocca) e n. 1 astenuto (Faleo) espressi per alzata di mano;*

#### **DELIBERA**

*Di approvare la sopraesposta proposta di deliberazione.*

\*\*\*

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Amadei, Arrigoni, Ghisini e Rocca) e n. 1 astenuto (Faleo) espressi per alzata di mano;*

#### **DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

*il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.*

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to CERVI Pierino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **9/05/2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data **19/05/2014**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

---

**PARERI**

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

**FAVOREVOLE**  
**di Regolarità TECNICA**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CAPODICI dott. Giuseppe

**FAVOREVOLE**  
**di Regolarità CONTABILE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ARIENTI Maria Pia Caterina

---

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**  
BARCELLARI Nicla

---

---